

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D. Lgs. 387/2003 – Autorizzazione Unica per l'ammodernamento e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica), in Comune di Pont Canavese. Titolare: C.I.O. S.p.A.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 721-37796 del 1/10/2012:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(... omissis ...)
Determina

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare a C.I.O. SpA (omissis), con sede legale in Ivrea – Via Olivetti n. 8, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 13/1/2012 per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ubicato in Comune di Pont Canavese, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle ivi indicate; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Soana, in misura di una portata massima pari a 4500 litri/s e di una portata media pari a 3725 litri/s, per produrre sul salto di metri 27,25 la potenza nominale media di kW 995 - con restituzione nel T. Soana;

2) di approvare il progetto definitivo redatto da Hydrodata SpA allegato alla citata domanda in data 13/1/2012, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

4) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua, ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R;
- autorizzazione in linea idraulica, ex R.D. 523/1904 e s.m.i.;
- permesso di costruire, ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- autorizzazione per interventi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ex L.R. 45/1989 e s.m.i.;
- autorizzazione per interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ex D.Lgs. 42/2004;

5) di stabilire che qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà essere comunicata al Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino, al fine delle relative valutazioni e dell'eventuale inoltro all'Amministrazione competente;

6) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a

propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2);

7) di stabilire che, in relazione all'utilizzo delle strade comunali e provinciali, il titolare della presente Autorizzazione dovrà provvedere alla riparazione degli eventuali danni alla viabilità che dovessero occorrere per effetto delle attività di cantiere; in relazione alle opere provvisorie, dovrà ripristinare la copertura erbosa dei terreni interessati; inoltre, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006, nel corso della cantierizzazione in alveo dovrà provvedere al recupero della fauna ittica nel tratto di fiume interessato dai lavori;

8) di dare atto che, trattandosi di impianto già esistente, l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, continuerà a permanere nella sua attuale configurazione; come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'eventuale attuazione dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarderà l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

9) di subordinare la validità della presente Autorizzazione al perfezionamento, presso la competente Agenzia delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

10) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla attuazione, da parte del proponente, delle misure indicate nella Convenzione sottoscritta con il Comune di Pont Canavese, volte alla individuazione delle misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010

11) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 4), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di riattivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento;

12) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i

suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni;

13) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

14) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.